XI LEGISLATURA

CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

P.D.L.

62	**16/03/2021**

Oggetto:

“Disposizioni per l’esecuzione della prevenzione vaccinale per gli operatori sanitari.”

CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri:

Luca Garibaldi
Fabio Tosi
Giovanni Battista Pastorino
Ferruccio Sansa
Roberto Arboscello
Enrico Ioculano
Davide Natale
Sergio Rossetti
Armando Sanna

Proposta di legge recante: Disposizioni per l'esecuzione della prevenzione vaccinale per gli operatori sanitari.

Presentata alla Presidenza del Consiglio Regionale il 15/03/2021 - Prot. XI/2021/110/ut

Relazione illustrativa

La finalità della Proposta di Legge è quella di prevenire le epidemie in ambito nosocomiale, allo scopo di proteggere la salute di chi frequenta i luoghi di cura: anzitutto quella dei pazienti, che spesso si trovano in condizione di fragilità e sono esposti a gravi pericoli di contagio, quella dei loro familiari, degli altri operatori e, di riflesso, della collettività.

Con queste disposizioni si propone di normare, nell'ambito delle competenze legislative regionali in materia di tutela della salute ed in particolare in relazione all'organizzazione sanitaria, la possibilità di limitare l'accesso a strutture sanitarie e a reparti ai soli operatori che si siano attenuti alle indicazioni del Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV) vigente per i soggetti a rischio di esposizione professionale. L'intervento non ha pertanto oggetto la regolazione degli obblighi vaccinali – competenza statale rientrante nei principi fondamentali in materia di tutela della salute ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. – quanto, nell'ambito dell'organizzazione sanitaria regionale, regolamentare l'accesso ai reparti degli istituti di cura.

La norma proposta si muove nel solco del PNPV vigente che indica per gli operatori sanitari alcune specifiche vaccinazioni in forma di raccomandazione, sulla base della fondamentale considerazione che un adeguato intervento di immunizzazione degli operatori sanitari non solo protegge gli interessati, ma svolge un ruolo di garanzia nei confronti dei pazienti. Tale finalità, la prevenzione delle epidemie in ambito ospedaliero, è per altro oggetto di attenzione da molti anni da parte delle società medico-scientifiche che segnalano l'urgenza di mettere in atto prassi adeguate a prevenire le epidemie in ambito ospedaliero, sollecitando anzitutto un appropriato comportamento del personale sanitario, per garantire ai pazienti la sicurezza nelle cure. Questo fatto è stato reso più evidente nell'ultimo anno di emergenza sanitaria in conseguenza della diffusione del SARS-CoV-2. Proprio la fase di situazione emergenziale in corso è richiamata al secondo comma del proposto articolo 1, facendo riferimento ad ogni atto amministrativo comunque denominato volto a favorire la massima copertura vaccinale avente efficacia integrativa del PNPV.

La Proposta di Legge qui presentata è ispirata alla legge regionale n. 27 del 19 giugno 2018 e s.m.i. della Regione Puglia, il cui impianto è stato confermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 137/2019.

Relazione articolata

L'articolo 1 determina in capo a Regione Liguria al comma 1 la possibilità di individuare i reparti e le strutture in cui, nell'ambito delle competenze relative all'organizzazione sanitaria, consentire l'accesso ai soli operatori che si siano attenuti alle indicazioni di prevenzione vaccinale contenute nel vigente PNPV.

Il comma 2 è volto a includere, nella disposizione di cui sopra, la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 facendo riferimento ad ogni atto amministrativo nazionale comunque denominato volto a favorire la massima copertura vaccinale avente efficacia integrativa del PNPV.

L'articolo 2 prevede l'esenzione alle disposizioni di cui all'articolo precedente in caso di accertato pericolo concreto per la salute dell'operatore sanitario in relazione a specificità cliniche.

L'articolo 3 contiene il dettaglio del procedimento in capo agli operatori, ai direttori sanitari e alla direzione generale dell'azienda sanitaria per dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1.

L'articolo 4 demanda ad un atto amministrativo della Giunta Regionale, sentita la Commissione competente, di dettagliare le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nella proposta di legge.

L'articolo 5 contiene la previsione di sanzioni per le violazioni alle prescrizioni contenute nella proposta di legge: tale previsione rientra nelle competenze regionali in ambito di organizzazione del servizio sanitario regionale, in virtù del principio del parallelismo tra il potere di determinazione della fattispecie da sanzionare e il potere di individuare la sanzione, principio costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale.

L'articolo 6 contiene la norma di invarianza finanziaria.

Proposta di legge recante: Disposizioni per l'esecuzione della prevenzione vaccinale per gli operatori sanitari.

Articolo 1
(Accesso ai reparti)

1.La Regione Liguria, al fine di prevenire e controllare la trasmissione delle infezioni occupazionali e degli agenti infettivi ai pazienti, ai loro familiari, agli altri operatori e alla collettività, individua con deliberazione di cui all'articolo 4, i reparti e le strutture sanitarie dove consentire l'accesso ai soli operatori che si siano attenuti alle indicazioni del Piano nazionale di prevenzione vaccinale vigente per i soggetti a rischio di esposizione professionale.
2.Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano anche per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, purché la pratica di prevenzione sia prescritta in forma di obbligo o raccomandazione dalla legislazione statale, ovvero contenuta in disposizioni normative statali eccezionali e d'emergenza, oppure sia prevista da atti amministrativi nazionali, comunque denominati, diretti a favorire la massima copertura vaccinale della popolazione e per questo aventi efficacia integrativa del Piano nazionale di prevenzione vaccinale.

Articolo 2
(Esenzioni)

Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano nei casi di accertato pericolo concreto per la salute dell'operatore sanitario in relazione a specificità cliniche. L'attestato di esonero dall'obbligo di vaccinazione, per accertati motivi di ordine medico, è rilasciato dal medico convenzionato con il Servizio sanitario regionale.

Articolo 3
(Procedimento)

1.Gli operatori sanitari presentano al direttore sanitario della struttura in cui prestano servizio una dichiarazione, ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante la propria situazione vaccinale.
2.Il direttore della struttura sanitaria, accertata l'omessa presentazione di apposita certificazione attestante l'adempimento agli obblighi vaccinali di cui al comma precedente e/o dell'eventuale indagine sierologica attestante lo stato d'immunità dell'operatore sanitario, informa tempestivamente la direzione generale dell'azienda sanitaria o dell'ente di appartenenza per le opportune verifiche e l'assunzione dei provvedimenti previsti dalla presente legge e da ogni normativa nazionale e contrattuale vigente.

Articolo 4
(Riserva di atto amministrativo)

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, sentita la Commissione competente, disciplina le modalità d'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge e adotta decisioni dirette a promuovere le vaccinazioni.

Articolo 5
(Sanzioni)

Il mancato adempimento alle prescrizioni di cui all'articolo 1 e all'articolo 3, comporta a carico del responsabile l'irrogazione di una sanzione amministrativa da euro 500,00 (cinquecento) a euro 5.000,00 (cinquemila), per ciascuna violazione, irrogata dall'autorità sanitaria locale.

Articolo 6
(Norma d'invarianza finanziaria)

Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi e maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio regionale.

SCHEDA DEGLI ELEMENTI FINANZIARI

pROPOSTA DI LEGGE RECANTE “Disposizioni per l’esecuzione della prevenzione vaccinale per gli operatori sanitari.”

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI

La finalità della Proposta di Legge è quella di, nell’ambito delle competenze legislative regionali in materia di tutela della salute ed in particolare in relazione all’organizzazione sanitaria, prevenire le epidemie in ambito nosocomiale allo scopo di proteggere la salute di chi frequenta i luoghi di cura: anzitutto quella dei pazienti, che spesso si trovano in condizione di fragilità e sono esposti a gravi pericoli di contagio, quella dei lori familiari, degli altri operatori e, di riflesso, della collettività.

RIFERIMENTI ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL PROVVEDIMENTO

Entrata

Articolo/comma	Natura dell’entrata	Proposta in corso	Proposta a regime
	TOTALE		

Spesa

Articolo/comma	Natura della spesa	Proposta in corso (anno 2021)	Proposta a regime (importo)
	TOTALE		
	Saldo da finanziare		

METODI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE

DATI E FONTI UTILIZZATI

ABROGAZIONI E CONFLUENZA DEI FINANZIAMENTI

PROPOSTA DI REPERIMENTO FONDI

Dall'applicazione della PDL in argomento non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio regionale

QUANTIFICAZIONE DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI TRA LE PREVISIONI DI SPESA E GLI EFFETTIVI ANDAMENTI CON RELATIVA INDICAZIONE DELLE MISURE AGGIUNTIVE DI RIDUZIONE DI SPESA O DI AUMENTI DI ENTRATA

oneri	**importo**	**Copertura finanziaria scostamento**	**importo**
Previsti		Riduzione spesa – indicare cap. e u.p.b./missione-programma	
Effettivi		Aumenti di entrata-indicare cap. e u.p.b./titolo-tipologia-categoria	
Totale scostamento		**Totale copertura scostamento**	

ANNOTAZIONI E OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE

Dall'applicazione dell'articolo 5 della PDL in argomento deriva la possibilità da parte dell'autorità sanitaria locale di erogare sanzioni amministrative.

FIRMA PROPONENTE
Luca Garibaldi